



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022**

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina

DISPOSIZIONE n. 1 del 9 marzo 2022

(Istituzione Comitato ex art.2 Ocdpc 872/2022 e altre disposizioni organizzative)

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modifiche e integrazioni;*
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;*
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.”;*
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante *“Norme in materia di protezione civile” e ss.mm.ii.;*
- VISTA** la Direttiva del P.C.M. del 3 dicembre 2008 *“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”*
- VISTO** il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n° 1 *“Codice della protezione civile”;*
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
- VISTO** il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante *“Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;*
- VISTO** il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante *“Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;*
- VISTA** la Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022 - *Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina*
- VISTO** l'Articolo 1 comma 2 della citata Ocdpc : *2.Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui articoli 2, 3 e 4.*

VISTO l'Articolo 2 della citata Ocdpc (*Nomina dei Commissari delegati e coordinamento territoriale*) 1. I Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

- a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
- b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
- c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
- d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Commissari delegati e le Province autonome operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4. Ove non disponibili le strutture di cui al precedente periodo, per le medesime finalità, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano possono reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso strutture alberghiere o ricettive del territorio, ovvero avvalersi degli Enti locali in qualità di soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della presente ordinanza.

VISTO l'art.3 della predetta Ordinanza (*Attività di accoglienza di competenza del Ministero dell'Interno sul territorio e supporto alla medesima*) 1. **Le Prefetture – Uffici territoriali del governo provvedono, assicurando il continuo raccordo con i Commissari o loro delegati, a fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza sul territorio dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16.**

2. Per le finalità di accoglienza di cui al comma 1, le Prefetture – Uffici territoriali del governo, in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, possono provvedere al reperimento di idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021, informandone il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione. Per le medesime esigenze le Prefetture - Uffici territoriali del governo si raccordano con i Commissari delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, per ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. **Le specifiche esigenze di supporto di cui al comma 2 sono formulate dalle Prefetture – Uffici territoriali del governo ai Commissari delegati ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle forme di coordinamento di cui al comma 2 del precedente articolo 2, unitamente alla comunicazione delle attività di competenza di cui al comma 1.**

4. **Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture -**

Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2;

RAVVISATA la necessità di istituire l'apposito Comitato previsto dall'art.2 sopradetto, in quanto mancanti nella normativa regionale di protezione civile forme di coordinamento con le Prefetture, al fine di coordinare l'organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nella attività di soccorso e di assistenza ai profughi ucraini;

Tutto quanto sopra visto, valutato e ravvisato,

DISPONE

Art. 1 - Comitato regionale di coordinamento

E' istituito il Comitato di cui all'art.2 della Ocdpc n.872/2022 all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti delle Prefetture e degli enti locali nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione, ed è composto dagli Assessori regionali alla Salute e alla Famiglia, dai Prefetti di Palermo e di Catania, per il raccordo con le nove Prefetture dell'isola, dal Direttore della Protezione Civile regionale e dai responsabili delle seguenti strutture: - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, -Dipartimento della Programmazione sanitaria, -Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, -Ufficio Speciale Immigrazione, -ANCI Sicilia, -Croce Rossa Italiana – Sicilia.

Agli incontri e/o alle sedute del Comitato, possono partecipare i Prefetti dell'Isola, i Sindaci metropolitani e quelli dei comuni capoluogo nonché esperti nelle materie all'ordine del giorno. La composizione potrà essere variata con successivo provvedimento. La partecipazione alle riunioni del Comitato verrà assicurata anche da remoto in modalità telematica.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile svolge le funzione di segreteria del Comitato, cura le convocazioni e le verbalizzazioni delle riunioni, la tenuta della documentazione, la gestione della posta, e quant'altro necessario per la funzionalità del Comitato.

La convocazione ordinaria viene effettuata a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità prima della data prescelta. Il Presidente può convocare il Comitato ogni qual volta se ne presenti la necessità.

La presente disposizione verrà pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana.



*Il Commissario Delegato
Presidente della Regione
MUSOMECI*

